

“ASSOCIAZIONE MAURIZIO SALVATORE – ONLUS”

STATUTO

I. Costituzione, sede, principi e scopi, patrimonio, entrate e durata

- Art.1** È costituita l’Associazione denominata: “**Associazione MAURIZIO SALVATORE - ONLUS**”;
- Art.2** L’Associazione ha sede presso l’ex Palazzo Scolastico sito in via Roma n.13, cap.66050 Tufillo (CH).
E-mail: associazionemauriziosalvatore@gmail.com;
- Art.3** L’Associazione non ha fini di lucro, e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell’Associazione è la “Beneficenza” (settore 3 dell’articolo 10 del d.l. 460/97). Essa si rivolge prevalentemente a persone svantaggiate sia economicamente che socialmente, e potrà avvenire mediante:
- erogazioni in denaro per le “adozioni a distanza”, a favore quindi anche di altri enti, associazioni, organizzazioni, gruppi di lavoro nazionali ed internazionali aventi scopi e finalità analoghe, orientate a famiglie o bambini in stato di povertà, orfani, ecc.;
 - erogazioni in denaro a favore di altri enti, associazioni e organizzazioni nazionali che perseguono fini di utilità sociale;
- L’Associazione inoltre potrà cooperare, stipulando accordi e convenzioni, con enti, associazioni ed amministrazioni pubbliche al fine di perseguire i propri scopi statutari.
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quella indicata, salvo quelle istituzionali o accessorie in quanto integrative della stessa, nei limiti consentiti dal d.l. 460/97 e successive modifiche e integrazioni. L’Associazione farà uso nella sua denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”;
- Art.4** Il patrimonio sarà costituito:
- dai beni mobili ed eventuali beni immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
 - dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
 - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).
- Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell’attività di cui all’articolo 3.
E’ vietato distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- Art.5** L’Associazione ha durata illimitata;

Art.6 Le prestazioni sono rese prevalentemente, a titolo gratuito, dai propri aderenti. Ciò nonostante, ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali a titolo di rimborso spese entro limiti preventivamente stabiliti mediante deliberazione del direttivo, le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Le indennità per uso dell'auto propria devono rientrare entro detti limiti e non possono comunque superare le tariffe stabilite dall'ACI. I limiti anzidetti valgono inoltre per i rimborsi per vitto ed alloggio. Le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio, nonché i biglietti di viaggio per l'utilizzo di mezzi pubblici vengono rimborsati interamente dietro presentazione di idonea documentazione. Solo le spese documentate possono essere regolarmente rimborsate e contabilizzate dall'organizzazione. Il rimborso forfetario di spese non documentate, non è previsto.

II. Soci

Art.7 Sono soci dell'Associazione le persone la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile

Art.8 Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall'Atto Costitutivo, soci ordinari tutti gli altri. Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.9 Una particolare categoria di soci è quella dei soci onorari. L'Associazione ha facoltà di nominare soci onorari, su proposta. La decisione, presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo nomina coloro che, con la loro presenza onorino l'Associazione, oppure coloro che, per aver operato in modo encomiabile in funzione della crescita e dello sviluppo dell'Associazione stessa abbiano acquisito particolari meriti o che si siano particolarmente distinti per gesti o azioni di rilevante significato ai fini del conseguimento degli scopi culturali e pragmatici dell'Associazione stessa. Gli stessi saranno esentati dal pagamento della quota annuale di Associazione.

Art.10 I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione;

Art.11 Lo status di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. I soci sono esclusi quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendono morosi del pagamento delle quote sociali, quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione dei soci viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota associativa annuale pagata.

Art.12 Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

III. Organi dell'Associazione

Art.13 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Assemblea dei soci

Art.14 L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata per iscritto e con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione; la convocazione dovrà contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art.15 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo eventuale proroga della scadenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L'Assemblea:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) decide l'apertura di eventuali sedi secondarie e/o operative;
- f) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- h) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art.16 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di qualunque numero di Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo fino a ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

Art.17 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.

Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2352, secondo comma del Codice Civile.

Non sono ammessi voti per corrispondenza e le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due per socio.

Art.18 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di Soci da tre a undici eletti dall'Assemblea e resta in carica per un anno. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nella prima seduta il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente - Rappresentante Legale.

Art.19 Il consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e, comunque, almeno ogni tre mesi.

Il consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art.20 Spetta al consiglio Direttivo:

- a) approvare regolamenti, procedure, mansionari;
- b) stabilire strategie ed indirizzi dell'Associazione ed approvare il programma annuale di attività;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) redigere i rendiconti economici-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- f) deliberare circa la nomina dei soci onorari.
- g) determinare l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;
- h) firmare e sottoscrivere accordi, contratti, convenzioni;

- i) decidere gli incarichi ai soci collaboratori;
- j) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art.21 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresentanza dell'Associazione. In caso di sua assenza o di impedimento, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.

Art.22 Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'Associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori d'attività.

Del pari il Consiglio Direttivo potrà nominare Responsabili di settore.

IV. Rendiconto economico finanziario

Art.23 Il Rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio Direttivo per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

V. Scioglimento dell'Associazione

Art.24 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

VI. Disposizioni finali

Art.25 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Tufillo, 17.10.2009

Il Presidente

Marco Di Penta